

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
Servizio formazione	formazione@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5298 fax + 39 040 377 5092 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 511/LAVFORU del 26/01/2021

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – Programma Operativo 2014/2020.

“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020”.
Programma specifico n. 52/20 – Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati. Modifiche all’avviso emanato con decreto n° 24903/LAVFORU del 14/12/2020.

Il Direttore del Servizio formazione

Vista la legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;

Premesso che:

- la Commissione europea, con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014, ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- con DPR n. 15 ottobre 2018, n. 0203/Pres. è stato emanato il “Regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)”, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 24/10/2018;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 517 del 3 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020”, che prevede, fra l’altro, la realizzazione del Programma Specifico n. 52/20 – Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati;

Visto il decreto n. 24903/LAVFORU del 14 dicembre 2020 con cui è stato emanato l’Avviso relativo al “Programma specifico n. 52/20 – Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori occupati”, di seguito Avviso;

Considerato che le procedure di presentazione delle operazioni attraverso il gestionale WebForma sono state recentemente modificate nell’ambito della Direzione, rendendo di conseguenza necessario un adeguamento delle previsioni dell’Avviso per quanto riguarda la presentazione delle stesse;

Considerato che l'introduzione di una diversa modalità di presentazione comporta anche una modifica dei riferimenti di cui alla lettera b) del capoverso 4, paragrafo 12 "Selezione delle operazioni";

Preso atto che la modulistica relativa alla concessione del «de minimis» approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 12 luglio 2014 è stata modificata al fine di adeguarla alle disposizioni contenute all'art. 6, c. 2, del Regolamento «de minimis» n. 1407/2013/UE e all'art. 14, c. 6, del DM n. 115/2017 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA);

Considerato che, prima di procedere alla concessione dell'aiuto «de minimis», l'Amministrazione regionale è tenuta a verificare una serie di informazioni, che solo parzialmente sono contenute nel Registro nazionale aiuti, pertanto è richiesto al legale rappresentante di ogni impresa, candidata a ricevere un aiuto, di sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni;

Ritenuto pertanto di modificare, a partire dallo sportello di febbraio 2021, le modalità di presentazione delle operazioni, sostituendo il paragrafo 11 "Presentazione delle operazioni" dell'Avviso, con il seguente:

1. Le operazioni sono realizzate secondo la modalità "a sportello", e possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro il 30 settembre 2021, salvo anticipato esaurimento delle risorse, pena la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione.
2. Ogni soggetto proponente non può presentare, su ogni singolo sportello mensile, più di 2 operazioni formative di tipo a) e non più di 2 di tipo b) riferite alla stessa impresa committente, pena l'esclusione dalla valutazione di tutte le operazioni presentate su quello sportello, che riguardano l'impresa stessa.
3. Ogni impresa può essere destinataria di un contributo pubblico complessivo, a valere su operazioni presentate nell'ambito del presente avviso, non superiore a euro 30.000,00 pena l'esclusione dalla valutazione delle operazioni eccedenti tale limite.
4. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line, disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area_operatori (Webforma) pena la non ammissibilità generale dell'operazione.
5. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplina tecnica in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail ad accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
 - a) cognome e nome;
 - b) codice fiscale;
 - c) codice d'identificazione (username utilizzato).
6. Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
7. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero verde 800.098.788 (per chiamate dall'estero o da cellulare 040.0649013) segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
Il servizio di "problem solving" è attivo:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00;

sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;

sabato dalle 8.00 alle 12.30.

8. Il soggetto proponente predisporre l'elenco domanda e scarica la domanda di finanziamento che va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o suo delegato, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo. La domanda va poi ricaricata nell'apposita sezione di web forma e, attraverso la funzione trasmetti, inviata alla SRA.
9. A corredo della domanda devono essere allegati:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'impresa committente secondo lo schema di cui all'allegato A; dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere in difficoltà (allegato B) ad esclusione delle operazioni in regime "de minimis"; dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa (allegato C). Per le operazioni formative con modalità individuale l'impresa richiedente deve presentare la "Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in de minimis" contenuta nell'Allegato E;
 - b) documentazione attestante il pagamento del bollo F23. Qualora dal mod. F23 non emerga la corrispondenza del versamento con le operazioni presentate deve essere presentata anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a tale corrispondenza;
 - c) la scheda anagrafica;
 - d) i singoli progetti;
 - e) la commessa aziendale.

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere presentata in pdf.

10. Ai fini della valutazione, sono prese in considerazione le operazioni presentate alla SRA, tramite il sistema web forma, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore 17.00 dell'ultimo giorno di ogni sportello mensile, fino al 30 settembre 2021. Modalità diverse di presentazione e il mancato rispetto dei termini previsti sono causa di non ammissibilità generale dell'operazione. In caso di contestazione la data ed ora che fa fede è quella con cui la documentazione viene trasmessa, ovvero quando viene completata l'attività su WebForma.

Ritenuto di sostituire la lettera b) del capoverso 4, paragrafo 12 "Selezione delle operazioni" con la seguente:

"b) al rispetto delle modalità di presentazione (cfr.par. 11 capoversi 2, 4 e 8);"

Ritenuto di sostituire il modello "allegato E" all'avviso con la "Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in de minimis", nuovo allegato E e Allegato 1 al presente decreto;

Specificato che il presente provvedimento e l'Allegato 1 parte integrante sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

Decreta

Per quanto in premessa vengono apportate le seguenti modifiche all'Avviso:

1. A partire dallo sportello di febbraio 2021, le modalità di presentazione delle operazioni vengono

variate attraverso la sostituzione del paragrafo 11 "Presentazione delle operazioni" dell'Avviso, con il seguente:

1. Le operazioni sono realizzate secondo la modalità "a sportello", e possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro il 30 settembre 2021, salvo anticipato esaurimento delle risorse, pena la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione.
2. Ogni soggetto proponente non può presentare, su ogni singolo sportello mensile, più di 2 operazioni formative di tipo a) e non più di 2 di tipo b) riferite alla stessa impresa committente, pena l'esclusione dalla valutazione di tutte le operazioni presentate su quello sportello, che riguardano l'impresa stessa.
3. Ogni impresa può essere destinataria di un contributo pubblico complessivo, a valere su operazioni presentate nell'ambito del presente avviso, non superiore a euro 30.000,00 pena l'esclusione dalla valutazione delle operazioni eccedenti tale limite.
4. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line, disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area_operatori (Webforma) pena la non ammissibilità generale dell'operazione.
5. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplina tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail ad accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
 - a) cognome e nome;
 - b) codice fiscale;
 - c) codice d'identificazione (username utilizzato).
6. Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
7. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero verde 800.098.788 (per chiamate dall'estero o da cellulare 040.0649013) segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
Il servizio di "problem solving" è attivo:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00;
sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
sabato dalle 8.00 alle 12.30.
8. Il soggetto proponente predispose l'elenco domanda e scarica la domanda di finanziamento che va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o suo delegato, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo. La domanda va poi ricaricata nell'apposita sezione di web forma e, attraverso la funzione trasmetti, inviata alla SRA.
9. A corredo della domanda devono essere allegati:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'impresa committente secondo lo schema di cui all'allegato A; dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere in difficoltà (allegato B) ad esclusione delle operazioni in regime "de minimis"; dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa (allegato C). Per le operazioni formative con modalità individuale l'impresa richiedente deve presentare la "Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in de minimis" contenuta nell'Allegato E;
- b) documentazione attestante il pagamento del bollo F23. Qualora dal mod. F23 non emerga la corrispondenza del versamento con le operazioni presentate deve essere presentata anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a tale corrispondenza;
- c) la scheda anagrafica;
- d) i singoli progetti;
- e) la commessa aziendale.

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere presentata in pdf.

10. Ai fini della valutazione, sono prese in considerazione le operazioni presentate alla SRA, tramite il sistema web forma, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore 17.00 dell'ultimo giorno di ogni sportello mensile, fino al 30 settembre 2021. Modalità diverse di presentazione e il mancato rispetto dei termini previsti sono causa di non ammissibilità generale dell'operazione. In caso di contestazione la data ed ora che fa fede è quella con cui la documentazione viene trasmessa, ovvero quando viene completata l'attività su WebForma.
2. La lettera b) del capoverso 4, paragrafo 12 "Selezione delle operazioni" è sostituita dalla seguente: "b) al rispetto delle modalità di presentazione (cfr. par. 11 capoversi 2, 4 e 8);"
3. Il "modello E" allegato all'Avviso è sostituito con l'Allegato 1 al presente decreto, che costituisce il nuovo allegato E all'Avviso.
4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore del Servizio formazione
Dr. Igor De Bastiani
(firmato digitalmente)

MDO

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico / Regolamento / bando (precompilare a cura dell'Amministrazione Pubblica)**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. /..... della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L...../... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I)**;

CONSAPEVOLE delle **responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;

2)

- 2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda;**
- 2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «de minimis» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto ²	Vicenda intercorsa ³	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata ⁴
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici⁵ oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «de minimis»⁶, di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE «de minimis»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale ⁷	Importo dell'aiuto «de minimis»
1				
2				
3				

² Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «de minimis» indicato in tabella.

³ Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.

⁴ Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

⁵ Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

⁶ Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «de minimis». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruito in regime «de minimis».

⁷ Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «de minimis» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come **SEZIONI FACOLTATIVE** per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁸	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
TOTALE							

Sezione E - Aiuti «de minimis» sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

- Che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

- Che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**;

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

⁸ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del titolare del trattamento	Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 TRIESTE Tel. +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it ; PEC: regione.friuliveneziaagiulia@certregione.fvg.it
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati	Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati personali	SOCIETA' INSIEL S.p.A. via S. Francesco d'Assisi 43 34133 Trieste tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333 e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare:

dell'interessato e possibilità di esercitarli	<ul style="list-style-type: none">– il diritto all'accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative;– il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti;– il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy;– il diritto alla limitazione del trattamento, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento):<ul style="list-style-type: none">○ l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;○ il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;○ benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;○ l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato
---	--

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in «*de minimis*», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi¹.

Come previsto dagli stessi Regolamenti «*de minimis*»², quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto «*de minimis*», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti «*de minimis*»², le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto «*de minimis*» - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «*de minimis*», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che

¹ Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

² Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento «de minimis» n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla “Sezione trasparenza” disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo «de minimis» di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «de minimis» nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione precedente sommerà agli aiuti «de minimis» registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo «de minimis» di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «de minimis» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell'anno 2019 per l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «de minimis» nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «de minimis» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «de minimis» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «de minimis» imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il «de minimis» ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo «de minimis», detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «de minimis» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di**

registrazione degli aiuti «de minimis» **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis»³ **determina l'illegittimità della fruizione.**

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo «de minimis» dove **vanno, infatti, indicati gli aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati dall'impresa al momento della sottoscrizione del Modulo «de minimis», ma non ancora presenti in RNA** in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime «de minimis»** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruiti in regime «de minimis»).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo «de minimis».**

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in «de minimis» - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti «de minimis», disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE «de minimis»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto «de minimis»
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo «de minimis», l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti «de minimis» ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto «de minimis» di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

³ Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «de minimis».

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti «de minimis» godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti «de minimis» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in «de minimis» pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in «de minimis», pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto «de minimis» sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto «de minimis» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 651/14.